

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ*ai sensi del D.P.R. 445/2000 – Modulo informativo ai fini dell'applicazione della normativa EU ETS2***Finalità del modulo**

Il presente modulo è predisposto da Re Charge S.r.l. per acquisire, dal cliente finale con partita IVA, le informazioni necessarie alla corretta classificazione dell'uso del gas naturale ai fini del monitoraggio ETS2.

1. DATI SOCIETARI DEL CLIENTE FINALE

Ragione sociale	_____	Partita IVA	_____
Codice fiscale	_____	Telefono	_____
E-mail / PEC	_____	Numero cliente	_____
Codice PDR	_____	Codice ATECO	_____
Anno codice ATECO	_____	Comune sede legale	_____
Indirizzo sede legale	_____	CAP / Prov.	_____
Descrizione attività da visura CCIAA	_____ _____ _____		

2. DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / SOGGETTO FIRMATARIO

Nome e cognome	_____	Nato/a a	_____
Data di nascita	_____	Residente in	_____
Comune	_____	Prov.	_____
In qualità di	_____		

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che la società sopra indicata utilizza il gas naturale presso il punto di fornitura indicato in attività riconducibili ai seguenti codici CRF (**barrare almeno una casella**):

3. CLASSIFICAZIONE CRF DELL'USO DEL GAS NATURALE

Selez.	Codice CRF / descrizione sintetica
☐	1A1 – Industrie energetiche (inclusa produzione combinata di calore/energia elettrica e altri impianti termici)
☐	Se risultano applicabili i codici 1A1aii o 1A1aiii, barrare solo se il calore è destinato a usi domestici o commerciali/istituzionali
☐	1A2 – Industrie manifatturiere e costruzioni
☐	1A3a – Aviazione civile
☐	1A3b – Trasporto stradale
☐	1A3c – Trasporto ferroviario
☐	1A3d – Navigazione su vie d'acqua
☐	1A3e – Altri trasporti
☐	1A4a – Altri settori commerciali / istituzionali
☐	1A4c – Agricoltura / silvicoltura / pesca / allevamenti ittici
☐	1A5 – Altro

4. ULTERIORI DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

☐ Svolge una delle attività previste dall'Allegato I della direttiva 2003/87/CE e rientra già nel sistema ETS1.

Identificativo unico impianto (ID registro): _____

Numero autorizzazione (n. AUT): _____

☐ Svolge attività di combustione di combustibili nell'ambito del trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito autorizzato.

☐ Svolge una delle attività previste dall'Allegato I della direttiva 2003/87/CE, ma risulta escluso dal sistema ETS1 ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 47/2020 (MPE).

Identificativo unico impianto (ID registro): _____

Numero autorizzazione (n. AUT): _____

☐ Il quantitativo di gas naturale utilizzato come materia prima (CH4) e quindi non per scopi energetici nell'anno _____ è stato pari a: _____ [Smc].

☐ Non rientra in nessuna delle casistiche precedenti.

Luogo e data _____	Firma del legale rappresentante _____
---------------------------	--

5. INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE

- **1A1 – Industrie energetiche:** comprende la generazione di energia elettrica, la produzione combinata di calore ed energia elettrica, gli impianti termici per produzione di calore venduto tramite tubazioni, raffinerie e altre industrie energetiche.
- **1A2 – Industrie manifatturiere e costruzioni:** include la combustione di gas naturale in siti produttivi, centrali termiche per uso proprio e macchinari fuoristrada o mobili non stradali.
- **1A3a / 1A3b / 1A3c / 1A3d / 1A3e:** riguardano i diversi usi del gas naturale nel settore dei trasporti.
- **1A4a – Altri settori commerciali / istituzionali:** riguarda, a titolo esemplificativo, edifici commerciali, uffici, strutture ricettive, strutture sanitarie, amministrazioni pubbliche e attività terziarie.
- **1A4c – Agricoltura / silvicoltura / pesca / allevamenti ittici:** riguarda gli usi del gas naturale nelle attività agricole e assimilate.
- **1A5 – Altro:** comprende gli ulteriori usi di combustibile non specificati altrove.

N.B. In caso di selezione di più codici CRF, Re Charge S.r.l. potrà effettuare una valutazione prudentiale e complessiva sulla base delle informazioni disponibili e della documentazione acquisita.

6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO

- 1) Verificare che i dati identificativi della fornitura riportati nel modulo siano corretti e completare quelli eventualmente mancanti.
- 2) Compilare integralmente la sezione relativa ai dati del legale rappresentante o del soggetto firmatario.
- 3) Barrare almeno una voce nella sezione relativa ai codici CRF di pertinenza dell'attività svolta presso il sito di fornitura.
- 4) Compilare la sezione "Ulteriori dichiarazioni" con le informazioni aggiuntive eventualmente applicabili.
- 5) Allegare copia leggibile del documento di identità del firmatario.
- 6) Restituire il modulo compilato e firmato all'indirizzo email ets2@re-charge.energy

7. CLAUSOLA INFORMATIVA

Le informazioni rese con il presente modulo sono richieste esclusivamente per finalità informative, regolatorie e di corretta classificazione del punto di fornitura ai fini ETS2. In mancanza di riscontro entro il termine indicato, Re Charge S.r.l. potrà procedere, in via cautelativa e ai fini della propria tutela nonché degli adempimenti regolatori connessi, alla classificazione del punto di fornitura sulla base delle informazioni disponibili nei propri sistemi e/o ricavabili da fonti ufficiali e istituzionali, quali visura camerale, Registro delle Imprese, codice ATECO e ulteriori elementi oggettivi acquisibili, adottando, ove necessario, criteri prudentiali.

Allegati consigliati alla comunicazione cliente: elenco codici CRF, estratto Allegato I ETS/ETS1, eventuale supporto sulla classificazione ATECO/ISIC.

RACCOLTA DEI CODICI CRF (Common Reporting Factor)

CODICE e DENOMINAZIONE				SPIEGAZIONE
1	Energia			Tutte le emissioni di gas serra (GHG) derivanti dalla combustione e dalle emissioni fuggitive di combustibili. Le emissioni derivanti dall'uso non energetico dei combustibili generalmente non sono incluse qui, ma sono riportate sotto i Processi Industriali e l'Uso dei Prodotti.
1 A	Attività di combustione di combustibili			Emissioni derivanti dall'ossidazione intenzionale dei materiali all'interno di un apparecchio progettato per generare calore e fornirlo come calore o come lavoro meccanico a un processo o per uso esterno all'apparecchio.
1 A 1	Industrie energetiche			Comprende le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili da parte delle industrie estrattive o produttrici di energia.
1 A 1	a	Attività principale Produzione di energia elettrica e di calore		Somma delle emissioni provenienti dalla attività principale di generazione di elettricità, produzione combinata di calore ed energia, e impianti termici. Tali produttori (anche precedentemente noti come utilità pubbliche) sono definiti come quelle imprese la cui attività principale è fornire servizi al pubblico. Possono essere di proprietà pubblica o privata. Le emissioni derivanti dall'uso di combustibili in loco dovrebbero essere incluse. Le emissioni provenienti dagli autoproduttori (imprese che generano elettricità/calore interamente o parzialmente per il proprio uso, come attività di supporto alla loro attività principale) dovrebbero essere assegnate al settore in cui sono state generate e non sotto la categoria 1 A 1 a. Gli autoproduttori possono essere di proprietà pubblica o privata.
1 A 1	a	i	Produzione energia elettrica	Comprende le emissioni derivanti dall'uso di combustibile per la generazione di elettricità da parte dei principali produttori di energia, esclusi quelli provenienti dagli impianti di cogenerazione (CHP)
1 A 1	a	ii	Produzione combinata di energia elettrica e calore (CHP)	Emissioni dalla produzione sia di calore che di energia elettrica da parte dei principali produttori di energia per la vendita al pubblico, in un unico impianto di cogenerazione (CHP)
1 A 1	a	iii	Impianti termici	Produzione di calore da parte dei principali produttori di energia per la vendita tramite rete di tubazioni
1 A 1	b	Raffinazione di petrolio		Tutte le attività di combustione a supporto della raffinazione dei prodotti petroliferi, inclusa la combustione in loco per la generazione di elettricità e calore per uso proprio. Non include le emissioni evaporative che si verificano nella raffineria. Queste emissioni dovrebbero essere riportate separatamente sotto la categoria 1 B 2 a.
1 A 1	c	Fabbricazione di combustibili solidi e altre industrie energetiche		Emissioni da combustione derivanti dall'uso di combustibili durante la produzione di prodotti secondari e terziari da combustibili solidi, inclusa la produzione di carbone vegetale. Le emissioni derivanti dall'uso di combustibili in loco dovrebbero essere incluse. Include anche la combustione per la generazione di elettricità e calore per uso proprio in queste industrie.
1 A 1	c	i	Fabbricazione di combustibili solidi	Emissioni derivanti dalla combustione di combustibili per la produzione di coke, briquettes di lignite e combustibili brevettati.
1 A 1	c	ii	Altre industrie energetiche	Emissioni da combustione derivanti dall'uso energetico proprio (in loco) delle industrie produttrici di energia che non sono menzionate sopra o per cui non sono disponibili dati separati. Questo include le emissioni derivanti dall'uso energetico proprio per la produzione di carbone vegetale, bagassa, segatura, gambi di cotone e carbonizzazione dei biocarburanti, così come il combustibile utilizzato per l'estrazione di carbone, petrolio e gas e per la lavorazione e il miglioramento del gas naturale. Questa categoria include anche le emissioni derivanti dai processi di precombustione per la cattura e lo stoccaggio di CO ₂ . Le emissioni da combustione derivanti dal trasporto tramite oleodotti dovrebbero essere riportate sotto la categoria 1 A 3 e.
1 A 2	Industrie manifatturiere e costruzioni			Emissioni dalla combustione di combustibili nell'industria. Include anche la combustione per la generazione di elettricità e calore per uso proprio in queste industrie. Le emissioni dalla combustione di carburante nei forni a coke all'interno dell'industria siderurgica dovrebbero essere segnalate sotto 1 A 1 c e non nell'industria manifatturiera. Le emissioni del settore industriale devono essere specificate per sottocategorie che corrispondano alla Classificazione Internazionale Standard delle Attività Economiche (ISIC) ver. 3.1*. L'energia utilizzata per il trasporto da parte dell'industria non deve essere segnalata qui, ma sotto la categoria Trasporti (1 A 3). Le emissioni derivanti da macchinari fuoristrada e altri macchinari mobili nell'industria dovrebbero, se possibile, essere suddivise in una sottocategoria separata. Per ogni paese, le emissioni dalle categorie ISIC a più alto consumo di carburante devono essere segnalate, così come quelle derivanti dai maggiori emettitori di inquinanti. Un elenco suggerito di categorie è riportato di seguito.
1 A 2	a	Ferro e acciaio		ISIC Gruppo 271 e Classe 2731
1 A 2	b	Metalli non ferrosi		ISIC Gruppo 272 e Classe 2732
1 A 2	c	Chimica		ISIC Divisione 24

1 A 2	d	Carta, pasta di carta e stampa		ISIC Divisioni 21 e 22	
1 A 2	e	Trasformazione alimentare, bevande e tabacco		ISIC Divisioni 15 e 16	
1 A 2	f	Minerali non metallici		Include prodotti come vetro, ceramica, cemento, ecc.; ISIC Divisione 26	
1 A 2	g	Attrezzature di trasporto		ISIC Divisioni 34 e 35	
1 A 2	h	Macchinari		Include prodotti metallici fabbricati, macchinari e attrezzature diversi dai mezzi di trasporto; ISIC Divisioni 28, 29, 30, 31 e 32.	
1 A 2	i	Miniere (esclusi i combustibili) e cave		ISIC Divisioni 13 e 14	
1 A 2	l	Legno e prodotti in legno		ISIC Divisione 20	
1 A 2	k	Costruzioni		ISIC Divisione 45	
1 A 2	l	Tessile e cuoio		ISIC Divisioni 17, 18 e 19	
1 A 2	m	Industria non specificata		Qualsiasi industria manifatturiera/costruzione non inclusa sopra o per la quale non sono disponibili dati separati. Include ISIC Divisioni 25, 33, 36 e 37.	
1 A 3	Trasporti			Emissioni derivanti dalla combustione e dall'evaporazione di carburante per tutte le attività di trasporto (escluso il trasporto militare), indipendentemente dal settore, specificato dalle sottocategorie seguenti. Le emissioni da carburante venduto a qualsiasi aeromobile o nave marittima impegnati nel trasporto internazionale (1 A 3 a i e 1 A 3 d i) dovrebbero essere escluse, ove possibile, dai totali e subtotali in questa categoria e segnalate separatamente	
1 A 3	a	Aviazione civile		Emissioni derivanti dall'aviazione civile internazionale e interna, comprese le operazioni di decollo e atterraggio. Include l'uso per operazioni o attività commerciali nel settore dell'aviazione civile, compreso il traffico di linea e charter per passeggeri e merci, il servizio di taxi aereo e l'aviazione generale. La suddivisione internazionale/interna dovrebbe essere determinata in base ai luoghi di partenza e di arrivo di ciascuna fase di volo e non dalla nazionalità della compagnia aerea. E' escluso l'uso di carburante negli aeroporti per il trasporto terrestre, che è riportato sotto la categoria 1 A 3 e Altri Trasporti. E' escluso anche il carburante per la combustione stazionaria negli aeroporti.	
1 A 3	a	i	Aviazione Internazionale (Bunker Internazionali)	Emissioni derivanti dai voli che partono da un paese e arrivano in un altro paese. Include i decolli e gli atterraggi per queste fasi di volo. Le emissioni dall'aviazione militare internazionale possono essere incluse come sottocategoria separata dell'aviazione internazionale, a condizione che sia applicata la stessa distinzione definitoria e che i dati siano disponibili per supportare tale definizione.	
1 A 3	a	ii	Aviazione Interna	Emissioni derivanti dal traffico civile interno di passeggeri e merci che parte e arriva nello stesso paese (per uso commerciale, privato, agricolo, ecc.), compresi i decolli e gli atterraggi per queste fasi di volo. Si noti che questo può includere viaggi di considerevole lunghezza tra due aeroporti di un paese (es. San Francisco a Honolulu). Sono esclusi i voli militari, che devono essere segnalati sotto la categoria 1 A 5 b.	
1 A 3	b	Trasporto su strada		Tutte le emissioni derivanti dall'uso di carburante nei veicoli stradali, compreso l'uso di veicoli agricoli su strade asfaltate.	
1 A 3	b	i	Automobili		Emissioni provenienti dalle automobili designate nel paese di registrazione del veicolo principalmente per il trasporto di persone e con una capacità normalmente inferiore o uguale a 12 persone.
1 A 3	b	i	1	veicoli passeggeri con catalizzatori a tre vie	Emissioni dei veicoli passeggeri con catalizzatori a tre vie
1 A 3	b	i	2	veicoli passeggeri senza catalizzatori a tre vie	Emissioni dei veicoli passeggeri senza catalizzatori a tre vie
1 A 3	b	ii	Camion leggeri		Emissioni derivanti da veicoli designati nel paese di registrazione principalmente per il trasporto di merci leggere o che sono dotati di caratteristiche speciali come la trazione integrale per operazioni fuoristrada. Il peso lordo del veicolo è normalmente compreso tra 3500-3900 kg o meno.

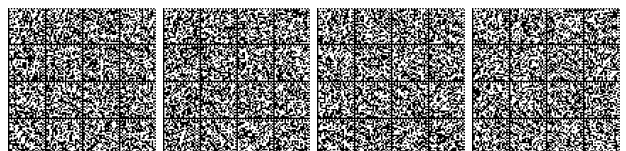
1 A 3	b	i	1	Camion leggeri con catalizzatori a tre vie	Emissioni provenienti da camion leggeri con catalizzatori a 3 vie
1 A 3	b	ii	2	Camion leggeri senza catalizzatori a tre vie	Emissioni provenienti da camion leggeri senza catalizzatori a 3 vie
1 A 3	b	iii	Camion pesanti e autobus		Emissioni provenienti da qualsiasi veicolo designato come tale nel paese di registrazione. Normalmente il peso lordo del veicolo varia da 3500-3900 kg o più per i camion pesanti, e gli autobus sono valutati per trasportare più di 12 persone.
1 A 3	b	iv	Motocicli		Emissioni provenienti da qualsiasi veicolo a motore progettato per viaggiare con non più di tre ruote a contatto con il suolo e con un peso inferiore a 680 kg.
1 A 3	b	v	Emissioni evaporative dai veicoli		Le emissioni evaporative dai veicoli (ad es. riscaldamento, perdite in corso) sono incluse qui. Le emissioni derivanti dal rifornimento di carburante nei veicoli sono escluse.
1 A 3	b	vi	Catalizzatori a base di urea		Emissioni di CO2 derivanti dall'uso di additivi a base di urea nei convertitori catalitici (emissioni non derivanti dalla combustione).
1 A 3	c	Trasporto ferroviario			Emissioni derivanti dal trasporto ferroviario sia di merci che di passeggeri
1 A 3	d	Navigazione su vie d'acqua			Emissioni dai combustibili utilizzati come propellente per navi su acqua (fiumi, laghi, mari o oceani), inclusi hovercraft e aliscafi, ma escluse le imbarcazioni da pesca. La divisione internazionale/interna dovrebbe essere determinata in base al porto di partenza e di arrivo, e non dalla bandiera o nazionalità della nave.
1 A 3	d	i	Navigazione internazionale su vie d'acqua		Emissioni dai combustibili utilizzati da navi di tutte le bandiere impegnate nella navigazione internazionale su acqua. La navigazione internazionale può avvenire in mare, su laghi interni e corsi d'acqua, e nelle acque costiere. Include le emissioni dai viaggi che partono da un paese e arrivano in un altro paese. Esclude il consumo di carburante da parte delle imbarcazioni da pesca (vedi Altri Settori - Pesca). Le emissioni derivanti dalla navigazione militare internazionale su acqua possono essere incluse come sottocategoria separata della navigazione internazionale su acqua, a condizione che sia applicata la stessa distinzione definitiva e che i dati siano disponibili per supportare la definizione.
1 A 3	d	ii	Navigazione interna su vie d'acqua		Emissioni dai combustibili utilizzati da navi di tutte le bandiere che partono e arrivano nello stesso paese (escludere la pesca, che dovrebbe essere segnalata sotto 1 A 4 c iii, e i trasporti militari, che dovrebbero essere segnalati sotto 1 A 5 b). Nota che ciò può includere viaggi di considerevole lunghezza tra due porti all'interno dello stesso paese (ad es. San Francisco a Honolulu).
1 A 3	e	Altri trasporti			Emissioni da combustione derivanti da tutte le attività di trasporto rimanenti, inclusi il trasporto tramite oleodotti, le attività a terra negli aeroporti e nei porti, e le attività fuoristrada non altrimenti segnalate sotto 1 A 4 c Agricoltura o 1 A 2 Industrie manifatturiere e costruzioni. Il trasporto militare dovrebbe essere segnalato sotto 1 A 5 (vedi 1 A 5 Non specificato).
1 A 3	e	i	Trasporto tramite oleodotti		Emissioni da combustione relative al funzionamento delle stazioni di pompaggio e alla manutenzione degli oleodotti. Il trasporto tramite oleodotti include il trasporto di gas, liquidi, fanghi e altre merci tramite oleodotti. La distribuzione di gas naturale, acqua o vapore dal distributore agli utenti finali è esclusa e dovrebbe essere segnalata sotto 1 A 1 c ii o 1 A 4 a.
1 A 3	e	ii	Trasporti off-road		Emissioni da combustione derivanti da Altri Trasporti, escluso il trasporto tramite oleodotti
1 A 4	Altri settori			Emissioni dalle attività di combustione come descritto di seguito, inclusa la combustione per la generazione di elettricità e calore per uso proprio in questi settori.	
1 A 4	a	Commerciale / Istituzionale			Emissioni dalla combustione di carburante negli edifici commerciali e istituzionali; tutte le attività incluse nelle ISIC Divisioni 41, 50, 51, 52, 55, 63-67, 70-75, 80, 85, 90-93 e 99.
1 A 4	b	Residenziale			Tutte le emissioni dalla combustione di carburante nelle abitazioni
1 A 4	c	Agricoltura / Silvicultura / Pesca / Allevamenti ittici			Emissioni dalla combustione di carburante nell'agricoltura, nella silvicultura, nella pesca e nelle industrie ittiche come gli allevamenti ittici. Le attività incluse nelle ISIC Divisioni 01, 02 e 05. Il trasporto agricolo su strada è escluso.
1 A 4	c	i	Stazionario		Emissioni dai carburanti bruciati in pompe, essiccazione di cereali, serre orticole e altre attività agricole, forestali o di combustione stazionaria nell'industria della pesca.
1 A 4	c	ii	Veicoli fuoristrada e altre macchine		Emissioni dai carburanti bruciati in veicoli a trazione agricola su terreni agricoli e nelle foreste.

1 A 4	c	iii	Pesca (combustione mobile)	Emissioni dai carburanti bruciati per la pesca interna, costiera e d'altura. La pesca dovrebbe includere imbarcazioni di tutte le bandiere che hanno fatto rifornimento nel paese (includere la pesca internazionale).
1 A 5	Settori non specificati altrove			Tutte le restanti emissioni dalla combustione di combustibili che non sono specificate altrove. Includono le emissioni derivanti dai combustibili forniti alle forze armate nel paese e ai militari di altri paesi che non sono impegnati in operazioni multilaterali.
1 A 5	a	Stazionarie		Emissioni dalla combustione di combustibili in fonti stazionarie che non sono specificate altrove.
1 A 5	b	Mobili		Emissioni derivanti da veicoli e altre macchine, marittime e aeronautiche (non incluse in 1 A 4 c ii o altrove). Includere le emissioni da carburante fornito per la navigazione aerea e marittima destinato alle forze armate del paese, così come il carburante fornito all'interno del paese ma utilizzato dalle forze armate di altri paesi che non sono impegnati in operazioni multilaterali
1 A 5	b	i	Mobile componente aeronautico	Tutte le restanti emissioni aeronautiche dalla combustione di combustibili che non sono specificate altrove. Includono le emissioni derivanti dai combustibili forniti alle forze armate del paese così come il carburante fornito all'interno di quel paese ma utilizzato dalle forze armate di altri paesi che non sono impegnati in operazioni multilaterali.
1 A 5	b	ii	Mobile (componente marittimo)	Tutte le restanti emissioni da combustione di carburanti su mezzi di trasporto acquatici che non sono specificate altrove. Includono le emissioni derivanti dai combustibili forniti alle forze armate del paese così come il carburante fornito all'interno di quel paese ma utilizzato dalle forze armate di altri paesi che non sono impegnati in operazioni multilaterali.
1 A 5	b	iii	Mobile (altro)	Tutte le restanti emissioni dalle fonti mobili che non sono incluse altrove
			Operazioni multilaterali	Emissioni dai combustibili utilizzati in operazioni multilaterali ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Includono le emissioni dai carburanti forniti alle forze armate nel paese e fornite ai militari di altri paesi.

Tradotto da: "2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories"

* la classificazione ISIC 3.1 è disponibile al link che segue: https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/Isic31_English.pdf

Attività	Gas serra
Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani). <i>A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente decreto</i>	Biossido di carbonio
Raffinazione di petrolio ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Produzione di coke	Biossido di carbonio
Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)	Biossido di carbonio
Produzione di ferro o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Biossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio	Biossido di carbonio
Produzione di alluminio primario o di allumina	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)	Biossido di carbonio
Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, con una capacità di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	Biossido di carbonio
Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di nerofumo, che comporta la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di acido nitrico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di acido adipico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di gliossale e acido gliossilico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di ammoniaca	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di idrogeno (H ₂) e di gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 5 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di carbonato di sodio (Na ₂ CO ₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO ₃)	Biossido di carbonio
Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio
Trasporto dei gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività ai sensi del presente decreto	Biossido di carbonio
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio



Trasporto aereo <i>Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione, e, ai fini degli articoli 12, paragrafi 6 e 8, e 28 quater della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altro volo tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:</i> a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; b) producono emissioni annue di CO₂ superiori a 10 000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui al presente allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti tipi di voli: i) voli di Stato; ii) voli umanitari; iii) voli per servizi medici; iv) voli militari; v) voli per attività antincendio; vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato Non sono inclusi: a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo; b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia; c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile; d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago; e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio; f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile; g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra; h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5700 kg; i) i voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 50000 posti all'anno; j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera: - meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi, o - voli con emissioni annue totali inferiori a 10000 tonnellate l'anno. j-bis) I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto; e k) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1000 tonnellate l'anno.	Biossido di carbonio
Trasporto marittimo <i>Attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757 ad eccezione delle attività di trasporto marittimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, e, fino al 31 dicembre 2026, all'articolo 2, paragrafo 1 ter, di tale regolamento</i>	Biossido di carbonio dal 1° gennaio 2026, metano e protossido di azoto»

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'Allegato III al citato decreto legislativo n. 47, del 2020, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Allegato III

Principi in materia di controllo e di comunicazione

PARTE A — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

Calcolo delle emissioni

